



CITTA' DI BARONISSI
Provincia di Salerno

REGOLAMENTO
DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
DELL' AVVOCATURA COMUNALE
(Approvato con delibera di G.C. n 194 del 30.09.2013)

INDICE

Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione	pag.	3
Art. 2 – Composizione dell'Avvocatura	pag.	3
Art. 3 – Funzione contenziosa	pag.	3
Art. 4 – Funzione consultiva	pag.	4
Art. 5 – Ulteriori funzioni dell'Avvocatura	pag.	4
Art. 6 – Status giuridico dei componenti dell'Avvocatura	pag.	5
Art.7 – Rappresentanza in giudizio del Comune di Baronissi	pag.	5
Art. 8 – Rapporti dell'Avvocatura con gli altri Settori Comunali – Dovere di collaborazione	pag.	6
Art. 9 – Dotazione strumentale dell'Avvocatura	pag.	7
Art. 10 – Domiciliazione e forme di collaborazione nell'adempimento degli incarichi legali.	pag.	7
Art. 11 – Formazione ed aggiornamento	pag.	7
Art. 12 – Compensi per la funzione togata	pag.	8
Art. 13 – Liquidazione dei compensi professionali	pag.	9
Art. 14 – Rimborso spese	pag.	9
Art. 15 – Accesso agli atti	pag.	10
Art. 16 – Pratica forense	pag.	10
Art. 17 – Incompatibilità	pag.	10
Art. 18 – Disposizioni finali	pag.	11

Articolo 1

Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente regolamento definisce le funzioni e i compiti dell'Avvocatura comunale di Baronissi, gli indirizzi per la gestione del servizio ad essa connesso e disciplina le modalità per l'affidamento degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente.

Articolo 2

Composizione dell'Avvocatura

L'Avvocatura Comunale si compone di dipendenti comunali abilitati ad esercitare la professione legale ed iscritti nell'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine competente per territorio, ai sensi della vigente normativa sull'Ordinamento Forense. Gli oneri economici per l'assolvimento della tassa annuale di iscrizione sono a carico dell'Ente. Al Settore Avvocatura è altresì assegnato, secondo quanto previsto dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, personale amministrativo di supporto per lo svolgimento di attività non professionale di competenza del Settore. In caso di pluralità di avvocati l'Avvocato Responsabile del Settore, nominato dal Sindaco con proprio Decreto, svolge la funzione di coordinatore.

Articolo 3

Funzione contenziosa

L'Avvocatura garantisce la tutela dei diritti e degli interessi del Comune di Baronissi attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza, la difesa del Comune e la cura degli affari legali dell'Ente, sia nelle cause attive che passive ed in tutti i gradi di giudizio, nonché in ogni fase del procedimento, cautelare, di cognizione, di esecuzione, anche nelle sedi stragiudiziali, salvo i casi in cui è ammessa, per legge, la delega ai funzionari dell'Ente.

La rappresentanza legale in giudizio dell'Ente spetta al Sindaco il quale conferisce il relativo mandato *ad litem*, rilasciato per ogni singola controversia, all'Avvocato Comunale.

In mandato comprende il potere di impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati al Comune quale parte, consentire od opporsi alle prove di controparte, sollevare e rinunciare a singole eccezioni, disconoscere scritture private, aderire alle risultanze delle consulenze tecniche, accettare o derogare giurisdizione e competenza, deferire e riferire giuramenti, chiamare un terzo in causa ed in garanzia, proporre domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, all'azione ed accettare analoghe rinunce, delegare a presenziare a singole udienze altri avvocati e fare tutto ciò che ritenga necessario per il buon esito del giudizio.

Il conferimento del mandato legale avviene sulla base di apposita Deliberazione della Giunta Comunale di costituzione in giudizio o di proposizione dell'azione, ad eccezione fatta per le cause di risarcimento danni derivanti da sinistri stradali in cui l'Ente riveste il ruolo di convenuto.

Gli Avvocati comunali possono assumere il patrocinio di altri Enti pubblici, ovvero fornire a questi ultimi consulenza, previa stipula di apposita Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e su autorizzazione della G.C., sempre che non sussista conflitto di interessi con il Comune di Baronissi.

In tali casi il compenso professionale all'Avvocato interno dovrà essere corrisposto dall'Amministrazione in favore della quale la prestazione professionale è stata resa.

L'Avvocato comunale può assumere il patrocinio e la difesa, previa valutazione dello stesso avvocato circa la compatibilità con le prioritarie esigenze di patrocinio dell'Ente e autorizzazione della Giunta Comunale, i consiglieri comunali, gli amministratori ed i dipendenti nei giudizi civili, penali e contabili per fatti e cause inerenti l'espletamento del mandato o del servizio, qualora gli interessati ne facciano richiesta e non sussista conflitto di interessi, anche potenziale, con l'Amministrazione.

Articolo 4

Funzione consultiva

L'Avvocatura comunale svolge attività di consulenza attraverso la redazione di pareri scritti, su questioni controverse ad essa sottoposte dagli organi istituzionali e burocratici dell'Ente.

In particolare l'Avvocatura presta supporto tecnico-giuridico per la stesura di provvedimenti decisori che possono determinare l'insorgere di una lite, di schemi di atti, transazioni stragiudiziali e contratti.

Nei casi di particolare urgenza o di rilevante complessità tale da richiedere il possesso di competenze specialistiche, ed anche allorquando per esigenze di servizio e per carico di lavoro tale funzione non può essere assicurata dall'Avvocatura interna, l'attività consultiva potrà costituire oggetto di incarico esterno nelle forme all'uopo previste dalla vigente normativa, previa deliberazione della G.C.

Articolo 5

Ulteriori attività dell'Avvocatura

All'Avvocatura Comunale è affidata la gestione giudiziale e stragiudiziale delle richieste di risarcimento danni derivanti da sinistri stradali occorsi sul territorio comunale, che non rientrino nelle competenze della Compagnia d'Assicurazione che garantisce l'Ente per la responsabilità civile verso terzi.

In particolare, l'Avvocato interno verifica, caso per caso, la possibilità immediata di evitare il contenzioso giudiziale, ed è abilitato a comporre bonariamente le controversie stragiudiziali derivanti da sinistri occorsi sulle strade comunali per le quali:

- sia possibile riscontrare una reale convenienza economica per l'Ente, consistente in un risparmio di spesa a fronte delle pretese economiche della controparte risultanti da idonea documentazione;
- la richiesta di risarcimento sia supportata da idonei mezzi di prova;
- l'importo complessivo da liquidare non superi € 1.000,00 comprensivo di IVA ed eventuali spese legali.

Qualora ricorrano tutte le predette condizioni, l'Avvocato comunale procederà con propria Determinazione alla liquidazione dell'importo del risarcimento, previa acquisizione di apposita quietanza liberatoria rilasciata dalla controparte a tacitazione di ogni ulteriore pretesa.

In tutti gli altri casi, l'Avvocato Comunale verifica la possibilità di comporre bonariamente le controversie giudiziali e stragiudiziali, nei casi di effettiva convenienza, anche di tipo

economico, per l'Ente, proponendo, di volta in volta, alla Giunta Comunale di adottare apposita Deliberazione con cui si approva anche il relativo schema di transazione.

Articolo 6

Status giuridico dei componenti dell'Avvocatura

Il ruolo specialistico svolto all'interno dell'Amministrazione dai dipendenti avvocati richiede competenze elevate ed altamente professionali. Le mansioni svolte richiedono, altresì, oltre alla ordinaria presenza in servizio anche il costante presidio delle udienze giudiziarie. Per tale motivo la prestazione di lavoro degli avvocati comunali è svolta senza vincoli di orario, rispondendo ad esigenze di flessibilità in rapporto alla natura degli impegni professionali ed alla necessaria autonomia nello svolgimento degli stessi.

Il Comune di Baronissi riconosce le specificità delle prestazioni lavorative dei dipendenti avvocati e l'autonomia propria della professione forense, garantendo condizioni di lavoro che ne promuovano e ne tutelino il decoro e la dignità professionale.

Gli avvocati comunali esplicano i propri compiti in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione gerarchica. Al Responsabile del Settore Avvocatura è attribuita la posizione di Alta professionalità di cui all'art. 10 del C.C.N.L. del 22.01.2004.

Articolo 7

Rappresentanza in giudizio del Comune di Baronissi

In giudizio, la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza dell'Amministrazione spetta in via ordinaria all'Avvocatura.

E' ammesso l'affidamento del patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione ogni qualvolta ricorrano specifiche ragioni di opportunità ed in particolare:

- qualora il carico di lavoro dell'Avvocatura sia eccessivo, in relazione alle risorse umane disponibili;
- qualora il foro competente alla trattazione del giudizio sia distante dalla sede dell'Ente;
- qualora le questioni giuridiche da trattare siano di particolare complessità e presuppongano il possesso di peculiari professionalità e/o conoscenze specialistiche, anche in ragione delle conseguenze economiche che la controversia potrebbe produrre sul bilancio dell'Ente;
- qualora l'Avvocato interno si trovi in situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi rispetto al singolo giudizio
- nei giudizi innanzi alle Magistrature superiori qualora nessun avvocato dell'Ente abbia maturato la prescritta anzianità.

La decisione di affidare il patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni viene assunta dalla Giunta Comunale con propria Deliberazione, mentre l'individuazione del legale cui affidare l'incarico è effettuata dal Responsabile Affari Generali ed Amministrazione Strategica con apposita Determinazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, rotazione degli incarichi.

In via ordinaria all'affidamento degli incarichi si procede attingendo dagli Albi professionali approvati dall'Ente; tuttavia tale incarico può essere conferito anche al di fuori dell'Albo, in

favore di avvocati afferenti a studi legali di notoria fama, di docenti universitari, di professionisti che abbiano già difeso l'Ente con risultati positivi, ovvero che dimostrino di aver maturato specifica esperienza professionale in relazione alla vertenza oggetto dell'incarico.

La Giunta Comunale può altresì deliberare, su proposta dell'Avvocatura, di conferire mandato congiunto e/o disgiunto all'Avvocato interno ed ad uno o più avvocati esterni in affiancamento.

I relativi incarichi esterni sono affidati con le stesse modalità di cui al punto precedente.

Articolo 8

Rapporti dell'Avvocatura con gli altri Settori Comunali -Dovere di collaborazione

I dirigenti dei singoli Settori e o i responsabili degli uffici comunali sono tenuti a fornire all'Avvocatura - nei tempi da essa indicati, al fine di evitare preclusioni o decadenze e pregiudizi all'Ente - relazioni istruttorie propedeutiche alla difesa, con esposizione degli elementi fattuali e tecnici afferenti le singole controversie, nonché a rendere chiarimenti, notizie e a trasmettere documenti, provvedimenti e ogni altro elemento rilevante ai fini della più efficiente difesa dell'Ente, segnalando, per quanto di competenza, l'opportunità di promuovere liti o di costituirsi nei giudizi pendenti, ovvero di percorrere soluzioni stragiudiziali e conciliative, nel preminente interesse dell'Amministrazione.

Le inadempienze e i ritardi nella trasmissione delle relazioni istruttorie andranno segnalati al Sindaco e al Segretario Generale per i conseguenti provvedimenti.

I Settori sono anche tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti dell'Avvocatura.

I singoli Settori hanno altresì l'obbligo di concordare con l'Avvocatura ogni decisione che può avere ripercussioni processuali nei giudizi pendenti, nonché i modi ed i tempi degli adempimenti amministrativi che riguardino cause in corso o siano finalizzate a prevenire e/o risolvere contenziosi.

Articolo 9

Dotazione strumentale dell'Avvocatura

La dotazione strumentale è assicurata in modo tale da, rispondere a criteri di efficacia, modernità e competitività al fine di assicurare nel miglior modo possibile l'esercizio delle funzioni dell'Avvocatura.

Pertanto saranno assicurate le risorse finanziarie necessarie per l'acquisto di testi, strumenti, software legali e quant'altro necessario per l'assolvimento dei compiti istituzionali.

Art. 10

Domiciliazione e forme di collaborazione nell'adempimento degli incarichi legali.

Nello svolgimento dell'incarico di difesa in giudizio dell'Ente, l'avvocatura interna può avvalersi della domiciliazione presso professionisti del libero foro.

Gli avvocati esterni fiduciari possono, su delega dei difensori costituiti ed in loro sostituzione, prestare la propria collaborazione nelle attività di udienza e per gli adempimenti di cancelleria, ogni qualvolta ciò si renda indispensabile per garantire l'efficacia e la tempestività della difesa, ovvero il migliore impiego dell'avvocatura interna, agevolando i compiti d'ufficio.

Agli avvocati domiciliari sono corrisposti da parte dell'Ente, a norma di legge, i diritti di domiciliazione ed i compensi professionali per l'attività effettivamente svolta in sostituzione dei legali interni.

L'avvocato comunale può altresì avvalersi di avvocati del libero foro cui delegare anche solo l'attività di sostituti d'udienza in tutti i casi in cui non sia possibile presenziare personalmente, per concomitanti impegni di lavoro o assenza dal servizio, fermo restando il riconoscimento di eventuali compensi per l'attività prestata da riconoscere in favori dei predetti legali esterni.

L'avvocato comunale può avvalersi anche di apposite Agenzie autorizzate per lo svolgimento rapido ed efficiente degli adempimenti di cancelleria.

Art.11

Formazione ed aggiornamento

L'aggiornamento professionale costituisce diritto-dovere degli Avvocati comunali, per il conseguimento delle conoscenze tecniche necessarie per la migliore tutela degli interessi del Comune.

In ossequio al Regolamento per la formazione permanente approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 13.07.2007, gli avvocati comunali hanno l'obbligo di conseguire i crediti formativi partecipando ai corsi professionali previsti dal citato Regolamento, le cui spese di partecipazione, ove previste, sono a carico dell'Ente.

Art. 12

Compensi per la funzione togata

Agli Avvocati appartenenti all'Avvocatura vengono corrisposti i compensi professionali in conformità all'art.27 del C.C.N.L. – Comparto Enti Locali del 14.09.2000 secondo cui *“gli Enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole all'Ente, secondo i principi di cui al R.D. 27.11.1933 n. 1578”*.

I compensi vanno corrisposti nei seguenti casi:

- sentenze favorevoli all'Ente, anche non definitive, con liquidazione giudiziale delle competenze di giudizio a carico della controparte soccombente;
- sentenze favorevoli all'Ente, anche non definitive, con compensazione totale o parziale delle competenze di giudizio, ove le domande e/o le eccezioni dell'Ente siano state totalmente o parzialmente accolte. In caso di compensazione parziale, la liquidazione delle spese in favore dei legali dell'Ente avviene nella medesima percentuale stabilita dal Giudice.

Per *‘sentenza favorevole all'Ente’* si intendono tutti i provvedimenti giudiziali, comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione e simili atti) pronunciati da qualunque autorità giudiziaria civile, penale, amministrativa, tributaria, collegi arbitrali, Presidente della Repubblica e altre) ed in qualunque fase, cautelare, di cognizione, di esecuzione ed in ogni grado, anche in appello, ovvero:

- a) sentenze nelle quali controparte sia soccombente, anche virtualmente;
 - b) le sentenze nelle quali controparte abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio;
 - c) le sentenze con spese compensate, non di soccombenza, anche interlocutorie.
- Rientrano, quindi, in tale categoria anche le sentenze che dichiarano il difetto di

competenza, giurisdizione, l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, il difetto di legittimazione ad agire, l'estromissione dal giudizio, la cancellazione della causa dal ruolo, la cessazione della materia del contendere, la carenza di interesse ed altre formule analoghe, o siano sostanzialmente respinte le domande formulate da controparte, lasciando intatto il provvedimento impugnato;

d) ordinanze o provvedimenti analoghi, del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari di un giudizio in senso favorevole all'Ente;

e) sentenze, ordinanze o provvedimenti giurisdizionali analoghi, che dichiarano estinto il giudizio per inattività della parte avversaria.

Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti, innanzi al Giudice Amministrativo la rinuncia del ricorrente all'istanza cautelare proposta o la richiesta di abbinamento al merito risultanti dai verbali di causa, i lodi arbitrali, i precetti, i pignoramenti mobiliari, immobiliari e presso terzi non opposti, le azioni possessorie, petitorie, le insinuazioni al passivo, e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'Ente.

Nel caso di definizione stragiudiziale delle controversie agli avvocati spettano gli eventuali compensi professionali indicati nell'accordo o nella deliberazione autorizzativa dello stesso.

Articolo 13

Liquidazione dei compensi professionali

I compensi professionali, nel caso di pronuncia che li ponga in tutto o in parte a carico della controparte soccombente, sono corrisposti in favore degli Avvocati dell'Ente in misura pari all'importo liquidato dall'Autorità Giudiziaria, detratte le spese che restano in favore dell'Ente, previo recupero delle stesse.

I compensi professionali, in caso di compensazione totale o parziale degli stessi, sono a carico del Comune. Per la loro determinazione si fa riferimento al valore minimo riportato per scaglione di valore delle cause e per organi giurisdizionali nelle tabelle di cui al DM n. 140/12.

Per la liquidazione dei compensi, l'Avvocato trasmette al Responsabile del Settore Affari Generali, all'esito di ogni giudizio favorevole, la sentenza o atto equiparato da cui si evince la chiusura del giudizio o della fase di giudizio in senso favorevole per l'Ente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, in uno alla notula contenente il calcolo dei diritti ed onorari spettanti, redatta secondo le tabelle di cui al comma precedente.

Il Responsabile del Settore Affari Generali predisporre il conseguente atto di liquidazione ai sensi dell'art. 184, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

I compensi in parola sono comprensivi degli oneri contributivi ed assicurativi. Restano a carico del bilancio comunale gli oneri fiscali relativi all'IRAP.

Tali compensi spettano anche nell'ipotesi in cui l'Avvocatura si sia avvalsa di domiciliatari, nominati per ragioni processuali.

La liquidazione dei compensi ai domiciliatari ed ai sostituti d'udienza avviene con Determina del suddetto Responsabile previa acquisizione di apposita documentazione giustificativa inoltrata dal professionista e su conforme parere dell'Avvocato interno circa la regolarità della prestazione eseguita.

Articolo 14

Rimborso spese

Agli Avvocati interni spetta altresì il rimborso delle spese vive sostenute nell'espletamento del mandato, ivi compreso quelle per l'utilizzo della propria autovettura o dei mezzi pubblici di trasporto qualora non sia possibile l'utilizzo dell'autovettura di servizio, previa presentazione di idonea documentazione comprovante le spese sostenute.

Articolo 15

Accesso agli atti

In forza del segreto professionale e dell'obbligo di non divulgazione, già previsto dall'ordinamento professionale degli Avvocati, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e parte difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti, fino a pronuncia di provvedimento definitivo:

- a) pareri resi in relazione alla lite potenziale o in atto;
- b) atti defensoriali e relative consulenze tecniche;
- c) corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b);
- d) atti, documenti, provvedimenti e corrispondenza relativa a giudizi e/o procedimenti non definiti;
- e) rapporti ed atti di promozione di azioni di responsabilità innanzi alle competenti autorità giudiziaria e/o contabile;
- f) esposti, denunce e querele nonché il contenuto dei relativi fascicoli.

Articolo 16

Pratica forense

Presso l'Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato.

I praticanti coadiuvano gli avvocati dell'Ente nello svolgimento delle attività professionali, prestando la propria collaborazione nell'adempimento delle incombenze di legge, tra cui notifiche, iscrizione a ruolo, deposito degli atti in giudizio, ritiro degli atti legali, corrispondenza, presenza in udienza.

Per le specifiche esigenze d'ufficio l'Avvocatura potrà delegare presso le autorità giurisdizionali competenti i praticanti in possesso dell'iscrizione al patrocinio.

La selezione dei praticanti avviene mediante avviso pubblico, redatto secondo lo schema approvato con determina del Responsabile del Settore Avvocatura.

Il rapporto tra l'Ente ed il praticante sarà disciplinato mediante Convenzione redatta secondo lo schema approvato con apposita Determinazione del Responsabile del Settore.

Il dirigente dell'Avvocatura, nel valutare le richieste di collaborazione dei praticanti ammessi al patrocinio, tiene conto delle qualità professionali e personali degli aspiranti praticanti avvocati.

Il numero dei praticanti da ammettere allo svolgimento della pratica presso l'Avvocatura comunale, a seconda delle esigenze della struttura e della disponibilità degli avvocati addetti, non può superare il numero di due per ciascun avvocato dell'Ente.

La pratica forense presso l'Avvocatura comunale non costituisce titolo per l'assunzione alle dipendenze del Comune e o per accampare pretese di alcun genere oltre quelle proprie del praticantato forense e non può durare oltre il tempo previsto *ex lege* per l'ammissione agli esami di Stato.

Articolo 17

Incompatibilità.

Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli enti locali ex art. 53 D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31 dicembre 1993, n. 584, recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli avvocati dello stato.

Art. 18

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni della vigente Legge Professionale, i principi generali concernenti gli Avvocati iscritti nella Sezione Speciale degli Avvocati delle Pubbliche Amministrazioni nonché le norme di legge e contrattuali in materia.